



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

(PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA DI OLBIA - TEMPIO)

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

SERVIZIO PERSONALE

BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI 1 FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE, CON INQUADRAMENTO NELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, RISERVATO AI VOLONTARI CHE HANNO CONCLUSO SENZA DEMERITO IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 4, DEL D.L. N. 40/2017. CODICE CONCORSO: C_M275-6-2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

Premesso che con deliberazione n. 80 del 17/07/2024, la Giunta comunale ha modificato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, integrando il Piano triennale del fabbisogno del personale 2024-2026, al fine di procedere al reclutamento di 1 Funzionario Assistente sociale da assegnare all'Area Socio-Culturale;

Visti:

- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale sull'accesso agli impieghi, approvato con deliberazione giuntale n. 18 del 05/03/2024;
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni locali;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 125/1991;
- la Legge n. 104/1992

- il D.P.R. n. 487/1994;
- il D.P.C.M. n. 174/1994;
- la Legge n. 127/1997;
- il D.P.R. n. 445/2000;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 196/2003;
- il Regolamento UE 2016/679;
- il D.Lgs. n. 198/2006;
- la Legge n. 56/2019;
- il D.L. 80/2021, art. 1, in materia di modalità di reclutamento del personale;
- il D.M. 15 settembre 2022 del Ministro della pubblica amministrazione, in materia di modalità di utilizzo del Portale del reclutamento disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it;
- l'art. 3, comma 1 del D.L. 36/2022 in materia di procedure di reclutamento;
- il D.P.R. n. 82 del 16/06/2023, contenente modifiche al D.P.R. 487/1994 in materia di accesso agli impieghi pubblici e di modalità di svolgimento dei concorsi, entrato in vigore il 14/07/2023;
- l'art. 97 della Costituzione;

Rilevato che, con propria nota prot. n. 12504 del 31/07/2024, si è provveduto ad effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 34-*bis* del D.Lgs. n.165/2001, alla quale ha fatto seguito, nella medesima data, il riscontro della Direzione regionale del lavoro della Regione Sardegna in ordine alla mancata costituzione, allo stato attuale, delle liste di mobilità dalle quali eventualmente attingere in luogo del reclutamento mediante concorso;

Visto il D.Lgs. n. 66/2010, i cui artt. 1014 e 678, comma 9, riservano il 30% delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni (cumulabile sino a raggiungere l'unità nel caso non possa operare integralmente o parzialmente), ai militari di truppa congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;

Dato atto che allo stato attuale i resti cumulati con le procedure concorsuali precedenti sono pari a 0,5, cui si aggiunge la frazione di 0,3 del concorso in oggetto, per un totale di 0,8, non sufficiente, pertanto, ad applicare la suddetta riserva;

Dato atto che non si dà luogo ad alcuna riserva in favore degli appartamenti alle categorie di cui alla legge n. 68/1999, in quanto l'Ente risulta già adempiente in tale ambito;

Visto l'art. 18, comma 4, del D.L. 40/2017, come sostituito dall'art. 1 comma 9-bis del D.L. 44/2023, che prevede la riserva del 15% in favore dei volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale;

Dato atto che allo stato attuale i resti cumulati con le procedure concorsuali precedenti sono pari a 0,9, cui si aggiunge la frazione di 0,15 del concorso in oggetto;

Ritenuto pertanto doveroso riservare il posto in oggetto ai volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale, fatta salva la copertura con i restanti concorrenti utilmente collocati in graduatoria, qualora non vi siano partecipanti aventi titolo alla riserva o qualora, pur essendovi, gli stessi non conseguano il punteggio minimo in ciascuna prova concorsuale;

In esecuzione della propria determinazione n. 178 del 10/08/2024

RENDE NOTO CHE

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Funzionario Assistente sociale, con inquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, da assegnare all'Area Socio-Culturale, salvo applicazione dei principi dello *ius variandi* e dell'equivalenza delle mansioni.

Il personale potrà essere incaricato di espletare le seguenti funzioni: attività direttive inerenti i procedimenti ricadenti nell'Area di assegnazione; espletamento delle attività socio-assistenziali, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi di intervento per la prevenzione, il sostegno ed il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio; attività di rapporto con l'utenza dei servizi socio-assistenziali al fine di studiare, valutare e trattare situazioni di bisogno individuali, familiari e di gruppo mediante la formulazione e l'attuazione di piani di intervento atti a valorizzare le risorse personali dell'utente e attivare le prestazioni assistenziali, per giungere alla soluzione dei problemi rilevati; attività di collaborazione tecnico-professionale con l'autorità giudiziaria; studio, ricerca e

consulenza, di natura complessa, anche attraverso la partecipazione a staff e gruppi di studio, in campo sociale e amministrativo; predisposizione di atti, procedimenti (o fasi di procedimenti) e provvedimenti con autonomia, nei limiti delle direttive ricevute; predisposizione ed elaborazione dei documenti di carattere programmatico o supporto al Responsabile nell'espletamento delle relative attività; predisposizione dei regolamenti inerenti i servizi dell'Area di assegnazione e/o supporto al Responsabile nell'espletamento delle relative attività; coordinamento dell'attività del personale con qualifica funzionale inferiore e, in caso di necessità, di pari qualifica, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative; emanazione di provvedimenti finali e con rilevanza esterna qualora a tal fine incaricato; relazioni organizzative interne ed esterne di natura negoziale e complessa, ivi incluse quelle di tipo diretto con l'utenza; attuazione di direttive e compiti di difficoltà medio-alta; espletamento delle funzioni dirigenziali in caso di incarico sindacale per la direzione di uno o più servizi.

Al personale assunto è attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Funzioni Locali, nonché dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo.

L'Amministrazione garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al posto messo a concorso e per il trattamento sul lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 198/2006 e dell'art. 57 del D.Lgs. 165/2001.

Alla presente procedura concorsuale si applica la riserva prevista dall'art. 18, comma 4, del D.L. 40/2017, come sostituito dall'art. 1 comma 9-bis del D.L. 44/2023, che prevede la riserva del 15% in favore dei volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale. Nel caso in cui non vi sia alcun candidato appartenente alla categoria riservataria o, pur essendovi, lo stesso non consegua il punteggio minimo previsto in ciascuna prova, il posto sarà assegnato ad un concorrente non riservatario, in ordine di graduatoria.

ART. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Per l'ammissione al concorso e l'accesso al successivo rapporto di impiego è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Viene derogato il possesso del requisito sopra citato per i familiari di cittadini

dell'Unione europea, anche se cittadini di Stati terzi, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e per i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di "rifugiato" ovvero dello status di "protezione sussidiaria" (art. 38 D.lgs. 165/2001, così come modificato dalla Legge 06/08/2013 n. 97) in possesso dei seguenti requisiti:

- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso, eccetto la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) idoneità psico/fisica a svolgere continuamente ed incondizionatamente le mansioni proprie del profilo del posto messo a concorso, che l'Amministrazione si riserva di accertare ai sensi della normativa vigente. Ai sensi dell'art. 1 della legge 23.01.1991 n. 120, la condizione di non vedente è causa di inidoneità fisica per l'adempimento dei compiti specifici attribuiti al profilo professionale da conferire, in quanto:
 - nella relazione di aiuto, grande attenzione va riservata agli aspetti non verbali della comunicazione (gli atteggiamenti, la gestualità, le posture del corpo) che possono orientare il professionista verso una maggiore comprensione dell'altro;
 - uno degli strumenti più efficaci nella pratica professionale è la visita domiciliare e, dall'osservazione dell'ambiente di vita possono essere dedotti una serie di segnali rispetto alla cura di sé, alla capacità organizzativa, all'autonomia;
 - d) età non inferiore ad anni 18;
 - e) non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura,

precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

f) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- Laurea triennale o del diploma di Laurea di cui all'ordinamento D.M. 509/1999 appartenente alla classe 6 Scienze del servizio sociale;
- Laurea triennale o del diploma di Laurea di cui all'ordinamento D.M. 207/2004 appartenente alla classe L-39 Servizio sociale;
- Diploma di Laurea dell'ordinamento previgente alla riforma di cui al D.M. 509/1999 in Servizio sociale;
- Laurea specialistica di cui all'ordinamento D.M. 509/1999 appartenente alla classe 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;
- Laurea magistrale di cui all'ordinamento D.M. 207/2004 appartenente alla classe LM/87 Servizio sociale e politiche sociali;
- Diploma universitario in servizio sociale di cui all'art. 2 della legge 341/1990 o diploma di assistente sociale abilitante ai sensi del D.P.R. 14/1987;
- Diploma di Assistente sociale rilasciato da scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del D.P.R. 162/1982, riconosciuto al termine di un corso di durata triennale;

Tutti i titoli di studio indicati devono essere rilasciati da Istituzioni Universitarie statali o legalmente riconosciute dal sistema italiano di istruzione universitaria.

I candidati in possesso, al momento della scadenza della domanda, di titolo di studio conseguito all'estero possono chiedere l'ammissione con riserva in attesa del riconoscimento di equivalenza del titolo di studio, dichiarando espressamente nella domanda di partecipazione di aver avviato l'iter procedurale previsto dall'art. 38 del D.Lgs n. 165/2001; la richiesta di equivalenza deve essere rivolta al Dipartimento della Funzione Pubblica entro la data di scadenza del bando. Il Decreto di riconoscimento del titolo deve essere posseduto e prodotto entro la data di assunzione (il modulo per la richiesta e le relative istruzioni sono disponibili sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica: www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica). Il Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta

pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione.

- g) abilitazione alla professione di Assistente Sociale e iscrizione all'albo professionale degli Assistenti Sociali, Sez. A ovvero Sez. B, ex Legge 23 marzo 1993, n. 84;
- h) possesso della patente di categoria almeno pari alla B);
- i) non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, nonché ai sensi dell'art. 55-*quater* del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. 150/2009;
- j) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo. **Il presente requisito si applica solo ai candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985.**

2. Il Comune ammette con riserva alla procedura tutti i candidati che abbiano presentato domanda nei termini, rinviando, del tutto o in parte, l'istruttoria delle domande stesse a un momento successivo. Il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla selezione e la regolarità delle domande potrà, pertanto, essere accertato anche dopo l'espletamento delle prove in relazione ai soli candidati utilmente collocati in graduatoria. Il Comune potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione o per vizi insanabili della domanda come sopra descritti.

3. Tutti i requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, nonché al momento della stipula del contratto individuale di lavoro; la perdita di tutti o parte dei requisiti comporta la decadenza dal diritto all'assunzione.

4. Ai fini dell'ammissione al concorso, ciascun candidato dovrà versare al Comune l'importo di € 10,00, a titolo di tassa di partecipazione al Concorso, quale contributo per la copertura delle spese della procedura. Tale importo dovrà essere versato esclusivamente tramite il sistema PagoPA raggiungibile al seguente link: https://servizi.comune.loiriportosanpaolo.ss.it/loiri/po/po_login.php. Dopo aver effettuato l'accesso con SPID o CIE, cliccare su Pagamenti PagoPa spontanei, inserire i dati dell'interessato, selezionare nel menu a tendina la macro area Varie, selezionare

nel successivo menu a tendina il tipo di pagamento Tassa di concorso, inserire l'importo di € 10,00. Nel campo descrizione causale va indicata la dicitura "PARTECIPAZIONE CONCORSO FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE". Procedere al pagamento.

La somma versata non potrà essere oggetto di rimborso.

La ricevuta di pagamento va allegata nel Portale Inpa prima dell'invio della domanda.

ART. 2 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Gli aspiranti a partecipare al concorso dovranno presentare la domanda esclusivamente attraverso il Portale del reclutamento disponibile all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it/> e accessibile da parte degli utenti registrati mediante i sistemi di identificazione SPID/CIE/CNS/EIDAS.
2. Le domande dovranno essere perfezionate e inviate nel suddetto Portale entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nello stesso sito, ossia entro le **ore 23:59:59 del 9 settembre 2024**. Qualunque altra forma di trasmissione delle candidature è inammissibile e la relativa domanda verrà considerata irricevibile. L'Ente non risponde di eventuali problemi tecnici del candidato nella compilazione e trasmissione della domanda. In caso di accertato malfunzionamento del Portale inPA, tale da impedire l'utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda, il termine di scadenza verrà prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata del malfunzionamento e comunicato ai potenziali interessati mediante apposito avviso da pubblicarsi nello stesso Portale e nel proprio sito istituzione.
3. Il rispetto del predetto termine di scadenza è assicurato dal Portale del reclutamento, che preclude la possibilità di invio tardivo delle domande.
4. La domanda si intende regolarmente e compiutamente conclusa e inoltrata solo ad avvenuto completamento di tutte le fasi ed operazioni previste all'interno del Portale, comprovato dall'apposita ricevuta contrassegnata da un codice identificativo, rilasciata al termine della procedura di invio dal sistema informatico. Il sistema genererà, infatti, una ricevuta di avvenuta trasmissione in formato PDF. Nella ricevuta di avvenuta trasmissione viene indicato il "codice dell'istanza telematica", che identifica univocamente ciascun candidato e che sarà utilizzato per le pubblicazioni in forma anonimizzata relative alla presente procedura. Le domande

di partecipazione compilate solo parzialmente e non “concluse” non saranno ritenute valide ai fini dell’ammissione.

5. La domanda di partecipazione al concorso va integrata con la seguente documentazione:

- per i **portatori di handicap**: certificato rilasciato da apposita struttura sanitaria che attesti la necessità di usufruire dei benefici di cui all’art. 20, comma 2, Legge n. 104/1992 (ausilio necessario in relazione al proprio handicap, per l’effettuazione delle prove, nonché eventuale necessità di tempi aggiuntivi);
- per le persone affette da **DSA**: dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica, come previsto dal D.M. del 9 novembre 2021;

6. Fino alla scadenza del suddetto termine, il candidato ha la possibilità di modificare o integrare la domanda, anche se precedentemente inviata. In tal caso sarà presa in considerazione esclusivamente l’ultima domanda presentata in ordine di tempo.

7. In fase di presentazione della domanda i candidati potranno fruire del supporto tecnico-informatico degli assistenti del Portale inPA, nonché chiedere informazioni via mail al Responsabile del procedimento e all’ufficio personale del Comune.

8. La partecipazione al concorso comporta l’esplicita e incondizionata accettazione delle norme stabilite dal presente bando e dai vigenti regolamenti comunali in materia di reclutamento del personale (accessibili nell’apposita sezione del sito web dell’Ente), nonché delle eventuali modifiche che potranno essere apportate agli stessi.

ART. 3 – REGISTRAZIONE AL PORTALE INPA E CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. All'atto della registrazione al Portale inPA, l'interessato compila il proprio curriculum vitae, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando:

- a) il cognome, il nome, il codice fiscale;

- b) il luogo e la data di nascita;
- c) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2;
- d) indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato, al quale inviare eventuali comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico. Il possesso di una casella di posta elettronica certificata intestata al concorrente è una condizione imprescindibile per la partecipazione al concorso;
- e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- g) il titolo di studio posseduto, tra quelli richiesti ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale, con indicazione dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione;
- h) l'abilitazione alla professione di Assistente Sociale in virtù dell'iscrizione all'albo professionale degli Assistenti Sociali, Sez. A ovvero Sez. B;
- i) il possesso di una patente di categoria almeno pari alla B);
- j) l'eventuale *status* di riservatario per aver prestato senza demerito il servizio civile universale ai sensi dell'art. 18, comma 4, del D.L. 40/2017, come sostituito dall'art. 1 comma 9-*bis* del D.L. 44/202023;

k) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

l) eventuali titoli di preferenza posseduti, tra quelli indicati dall'art. 5, comma 4 del D.P.R. 487/1994, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.R. 82/2023;

3. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione al Portale o dal presente bando di concorso.

5. Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, l'Ente si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati.

ART. 4 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI

1. Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande, le stesse vengono esaminate dal Servizio Personale ai fini della loro ammissibilità.
2. L'elenco dei candidati ammessi, per i quali l'Ente si riserva di effettuare controlli successivi in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, e dei non ammessi, verrà pubblicato, con valore di notifica, nel Portale inPA e nel sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo: <http://www.comune.loiriportosanpaolo.ss.it>.

ART. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Il candidato che pur avendo perfezionato la domanda nel Portale del reclutamento, a seguito dei riscontri rilevati dal servizio personale in qualunque fase della

- procedura concorsuale, risulti privo di uno o più requisiti di ammissibilità sarà escluso dalla partecipazione al concorso.
2. La mancata allegazione di una valida ricevuta di pagamento della tassa concorsuale di cui al precedente art. 1, punto 4, qualora tale condizione persista oltre il termine eventualmente assegnato per sanare l'irregolarità riscontrata, costituisce causa di esclusione.
 3. Il candidato che prima di ogni prova concorsuale non sia in grado di esibire un valido documento di identità non potrà essere ammesso a sostenere la prova, con conseguente esclusione dal concorso;
 4. La mancata presentazione alle prove concorsuali, ancorché dipendente da caso fortuito o forza maggiore, comporterà l'automatica esclusione del candidato dal concorso.

ART. 6 – PROVE D'ESAME

Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:

6.1 Prova preselettiva eventuale

1. La preselezione consiste in un'unica prova da svolgersi, nel tempo massimo di 60 minuti, nei modi e con i criteri determinati dalla commissione prima della prova, attraverso appositi test a risposta multipla, il cui contenuto è da riferirsi a tutte o a parte delle materie oggetto del programma d'esame di cui al successivo articolo 7 e, se ritenuto opportuno, alle caratteristiche attitudinali relative al profilo professionale del posto da ricoprire.
2. L'ordine dell'elenco dei candidati è dato dal punteggio conseguito nella prova, secondo criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione. Sarà ammesso alle prove scritte un numero di candidati non superiore a 30 (trenta) oltre agli eventuali *ex aequo* con il trentesimo.
3. La prova preselettiva serve esclusivamente a determinare il numero dei candidati ammessi alle prove scritte e il relativo punteggio non concorre alla determinazione del punteggio finale del candidato.
4. Lo svolgimento della preselezione avrà luogo nell'ipotesi in cui la Commissione, a fronte di un numero di domande di partecipazione superiore a 60 (sessanta), ritenga opportuno ricorrervi.
5. Qualora il numero dei partecipanti all'eventuale prova preselettiva sia pari o inferiore a 30, non si darà luogo all'espletamento della stessa e i candidati presenti

svolgeranno direttamente le prove scritte secondo il calendario prestabilito, fatto salvo l'eventuale rinvio ad un periodo successivo.

6. L'eventuale prova preselettiva si svolgerà mediante l'ausilio di strumenti informatici e digitali messi a disposizione dall'Ente.

7. Qualora, per esigenze di carattere logistico, fosse necessario formare più gruppi, la Commissione provvederà a garantire meccanismi casuali di determinazione dell'ordine di presentazione di ciascun gruppo. In tale eventualità, la terna di questionari prevista in caso di un solo gruppo, verrebbe integrata di un ulteriore questionario per ciascun gruppo successivo al primo.

8. Durante la prova preselettiva non è consentito consultare testi di legge o documenti di qualunque natura, né utilizzare alcuno strumento digitale non autorizzato.

9. I candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), debitamente documentati, possono richiedere, in sede di presentazione della domanda, di usufruire di un prolungamento dei tempi per lo svolgimento della stessa, nonché eventuali ausili di cui necessitano in relazione ai propri disturbi, da valutare in relazione alla certificazione medica prodotta. In alternativa possono richiedere via PEC, almeno 5 giorni prima della data prevista per detta prova, di sostituire la stessa con un colloquio orale.

10. I candidati affetti da handicap possono richiedere, in sede di presentazione della domanda, tempi aggiuntivi, nonché eventuali ausili per lo svolgimento della prova, da valutare in relazione all'handicap documentato. Gli stessi non sono tenuti ad effettuare la prova preselettiva qualora presentino una percentuale di invalidità pari o superiore all'80%, debitamente documentata.

6.2 Prove scritte

1. La prima prova scritta, della durata di 60 minuti, è finalizzata a verificare la preparazione ed il livello di conoscenza e di approfondimento degli aspetti teorici e dottrinali delle materie previste dal bando. La prova può consistere nella stesura di un tema o nell'elaborazione di una o più risposte a carattere espositivo, anche sintetico, in relazione a specifici quesiti formulati dalla Commissione.

2. La seconda prova scritta, della durata di 60 minuti, è finalizzata a verificare la preparazione, attraverso una o più risposte a carattere espositivo correlate a specifici quesiti su casi operativi formulati dalla Commissione e/o nella formulazione di schemi di atti amministrativi o relazioni tecniche, illustrazioni di procedimenti organizzativi e gestionali, approfondimenti su ipotesi concrete, analisi e/o soluzione di

casi di studio, simulazione di interventi, individuazione di iter procedurali o percorsi operativi, accompagnati da enunciazioni teoriche o inquadrati in un contesto teorico, relativamente alle materie stabilite per la prova.

3. Lo svolgimento delle prove avviene mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali messi a disposizione dall'Ente, senza l'ausilio di alcun tipo di documentazione normativa e/o tecnica, ancorchè non commentata.

4. La valutazione delle prove avverrà sulla base dei criteri stabiliti dall'allegato C) al Regolamento per l'accesso agli impieghi comunali, basati sui seguenti parametri:

- Capacità di sintesi e coerenza rispetto ai quesiti proposti;
- Conoscenza della materia: congruità, logicità e grado di approfondimento della risposta;
- Forma espositiva, correttezza e chiarezza nell'esposizione, proprietà di linguaggio e correttezza ortografica, grammaticale e sintattica;

5. Il superamento delle prove scritte è subordinato al conseguimento di un punteggio di almeno 21/30 in ciascuna di esse.

6. I candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), debitamente documentati, possono richiedere, in sede di presentazione della domanda, di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi per lo svolgimento delle prove scritte, da valutare in relazione alla certificazione medica prodotta. In alternativa possono richiedere via PEC, almeno 5 giorni prima della data prevista per dette prove, di sostituire le stesse con un colloquio orale.

7. I candidati affetti da handicap possono richiedere, in sede di presentazione della domanda, tempi aggiuntivi, nonché eventuali ausili per lo svolgimento delle prove, da valutare in relazione all'handicap documentato.

8. Le suddette prove potranno svolgersi anche durante la stessa giornata e in modo consecutivo, secondo le indicazioni contenute in apposito avviso pubblicato, a titolo di notifica, nel portale Inpa e nel sito ufficiale dell'ente.

6.3 Prova orale

1. La prova orale consisterà in un colloquio motivazionale e professionale, volto ad accertare il livello complessivo di preparazione teorico-dottrinale e di maturazione di esperienze professionali del candidato, in modo da pervenire ad una valutazione che tenga conto di tutti gli elementi acquisibili nella prova stessa.

2. La prova orale potrà altresì contenere dei test o quesiti finalizzati a valutare le competenze trasversali dei candidati in uno o più dei seguenti ambiti, secondo i parametri previsti dagli allegati D ed E del Regolamento sull'accesso agli impieghi comunali:
 - a) Capire il contesto pubblico
 - b) Interagire nel contesto pubblico
 - c) Realizzare il valore pubblico
3. I criteri e le modalità di espletamento della prova orale sono stabiliti dalla Commissione prima dell'inizio della stessa e devono essere tali da assoggettare i candidati a colloqui che, pur nel variare delle domande, richiedano a tutti i concorrenti un livello oggettivamente uniforme ed equilibrato di impegno e di conoscenze
4. Nell'ambito del colloquio sarà verificata la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché della lingua inglese, ai sensi dell'art 37 del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001, come modificato dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
5. Il superamento della prova orale è subordinato al conseguimento di un punteggio di almeno 21/30.

ART. 7 – PROGRAMMA D'ESAME

1. La Commissione predisporrà le prove d'esame facendo riferimento alle seguenti materie:
 - a) Ordinamento degli enti locali; disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi; norme in materia di contratti pubblici; norme in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione; diritti e doveri dei dipendenti pubblici; disciplina della privacy; disciplina degli strumenti di semplificazione amministrativa;
 - b) Servizio sociale:
 - legislazione nazionale e regionale (con riferimento alla Regione Sardegna) sulle tematiche sociali e socio-sanitarie, con particolare riferimento al sistema integrato di interventi, servizi sociali e socio sanitari in area minori, famiglia, disagio adulto, immigrati, disabili e anziani;
 - principi e metodologie di intervento nella gestione dei singoli casi di intervento socio-assistenziale; valutazione del bisogno, costruzione di progetti personalizzati di prevenzione, sostegno, accompagnamento e assistenza, promozione del lavoro di rete e del welfare di comunità;

- progettazione e gestione degli interventi di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti;
 - progettazione e gestione delle misure di contrasto della povertà, sulla base della legislazione nazionale e regionale (Sardegna);
 - organizzazione e programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari a livello territoriale, con analisi del contesto sociale e culturale di riferimento (Piano Locale Unitario dei Servizi);
 - fondo regionale e nazionale per la non autosufficienza;
 - principi e disposizioni del Codice deontologico degli assistenti sociali;
 - funzioni dell'assistente sociale dell'ente locale;
 - elementi di legislazione in materia di diritto minorile e di minori stranieri non accompagnati;
 - elementi di legislazione in materia di immigrazione;
- c) Disciplina dei servizi ricadenti nell'Area Socio-Culturale del Comune di Loiri Porto San Paolo e delle materie correlate;
- d) Elementi di diritto costituzionale, con particolare riferimento alle norme di interesse degli enti locali;
- e) Elementi di contabilità degli enti locali;
- f) Elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione;
- g) Conoscenza delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse;
- h) Conoscenze di base della lingua inglese.

ART. 8 – SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME

1. Le modalità di svolgimento delle prove, i luoghi e il calendario delle stesse saranno comunicati dal Responsabile del Procedimento, tenuto conto della disponibilità dei componenti la Commissione, con valore di notifica per i candidati, attraverso il Portale inPA (con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato), nonché mediante avviso pubblicato nel sito istituzionale del Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prove medesime.
2. I risultati delle prove di cui all'articolo 6 verranno resi noti, con valore di notifica, mediante tempestiva pubblicazione degli stessi nel Portale inPA e nel sito istituzionale del comune.
3. Le prove orali si terranno in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità a procedere in tal

senso, lo svolgimento della prova potrà avvenire in videoconferenza, purché sia garantita comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali. In caso di dimostrati malfunzionamenti non imputabili al candidato, tali da impedire allo stesso lo svolgimento della prova, l'Ente assicura agli interessati, previa apposita istanza, il recupero della prova.

4. Nella fissazione del calendario si osserverà il divieto di tenere le prove nei giorni di festività religiose rese note, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, con decreto del Ministro dell'interno, nonché nei giorni festivi nazionali.

5. Dell'eventuale modifica del calendario inizialmente fissato o dell'eventuale spostamento delle sedi inizialmente indicate, verrà pubblicato avviso, con valore di notifica, nel Portale inPA e nel sito istituzionale del comune, entro un congruo termine.

6. Le candidate che risultino impossibilitate a partecipare a uno o più prove a causa dello stato di gravidanza, debitamente documentato, potranno chiedere via PEC, almeno 5 giorni prima delle date previste, di svolgere le prove in altra data, compatibilmente con le esigenze dell'ente di concludere il procedimento. Alle candidate che preventivamente manifestino esigenze di allattamento della propria prole durante le fasce orarie di svolgimento delle operazioni concorsuali, verranno messi a disposizione idonei e riservati spazi all'interno della sede prescelta.

ART. 9 – VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. Il punteggio assegnato alla Commissione per la valutazione dei titoli viene dalla stessa ripartito nell'ambito dei seguenti gruppi:

- a) Titoli di studio: massimo 4 punti
- b) Titoli di servizio: massimo 4 punti
- c) Titoli curriculari: massimo 1 punto
- d) Titoli vari: massimo 1 punto

a) Titoli di studio

Il titolo di studio costituente requisito d'accesso al concorso o selezione da luogo all'attribuzione di un punteggio massimo di 3 punti proporzionalmente alla votazione

riportata in sede di conseguimento dello stesso. La proporzione avviene secondo la seguente formula: $P = 3 \times (V/D)$

Dove:

P indica il punteggio attribuito;

3 costituisce il punteggio massimo attribuibile;

V rappresenta il voto conseguito nel titolo di studio costituente accesso al concorso;

D indica il dividendo al quale viene rapportato, al momento del conseguimento, il voto del titolo di studio.

Esempio: Laurea triennale conseguita con il punteggio di 105/110

$$P = 3 \times (V/D) \rightarrow P = 3 \times (105/110) = 2,86$$

Gli ulteriori titoli di studio posseduti rispetto a quello di accesso, danno luogo all'attribuzione di un punteggio massimo di 1 punto. Per eventuali ulteriori titoli di studio posseduti, ancorché non costituenti requisito d'accesso alla selezione, di livello pari a quello richiesto per l'accesso al concorso verrà attribuito il punteggio di 0,25 per ciascuno di essi. Per eventuali ulteriori titoli di livello superiore a quello d'accesso al concorso o selezione verrà attribuito il punteggio di 0,5 per ciascuno di essi.

Coloro che posseggono più titoli (ad es. laurea triennale e laurea specialistica) dovranno dichiararli entrambi ai fini della suddetta valutazione.

b) Titoli di servizio

Per l'attribuzione dei titoli di servizio vengono prese in considerazione esclusivamente le esperienze professionali derivanti da prestazioni di lavoro svolte alle dirette dipendenze (è esclusa la somministrazione di lavoro) degli Enti del comparto Funzioni locali e delle Regioni a Statuto speciale, strettamente riconducibili al posto da ricoprire.

Fino al raggiungimento del massimo di 4 punti, viene attribuito il punteggio di:

- 0,02 per ogni mese di lavoro svolto in profili professionali strettamente attinenti a quelli oggetto di selezione, ricadenti nell'Area professionale inferiore di due o più livelli a quella in cui sono ricompresi questi ultimi;
- 0,03 per ogni mese di lavoro svolto in profili professionali strettamente attinenti a quelli oggetto di selezione, ricadenti nell'Area professionale immediatamente inferiore a quella in cui sono ricompresi questi ultimi;
- 0,04 per ogni mese di lavoro svolto in profili professionali strettamente attinenti

a quelli oggetto di selezione, ricadenti nell'Area professionale pari o superiore a quella in cui sono ricompresi questi ultimi;

Il possesso di eventuali qualifiche miste verrà valutata al 50%.

Qualora la prestazione lavorativa oggetto di valutazione sia stata espletata a tempo parziale, i suddetti punteggi vengono attribuiti per ciascun rapporto di lavoro in proporzione alle ore settimanali prestate.

Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni verranno considerate come mese intero.

I periodi di servizio militare prestato presso le Forze Armate sono valutati con le stesse modalità e lo stesso punteggio indicato alle lettere precedenti, purchè le mansioni svolte siano riconducibili a quelle dei posti oggetto di selezione, ai sensi dell'articolo 2050 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dal 09 ottobre 2010, secondo il seguente schema di equiparazione:

- militari di truppa e servizio civile sostitutivo del servizio di leva: funzioni riconducibili all'Area degli Operatori e all'Area degli Operatori esperti;
- graduati e sottoufficiali: funzioni riconducibili all'Area degli Istruttori;
- ufficiali e ufficiali superiori: funzioni riconducibili all'Area dei Funzionari;

Il periodo prestato come volontario di Servizio Civile Nazionale, certificato dall'Ente proponente il progetto oppure dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, è valutato con lo stesso punteggio indicato al punto precedente, purchè le mansioni svolte siano riconducibili a quelle dei posti oggetto di selezione, secondo il seguente schema di equiparazione:

- se nel progetto è richiesto il possesso della scuola dell'obbligo: funzioni riconducibili all'Area degli Operatori e all'Area degli Operatori esperti;
- se nel progetto è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado: funzioni riconducibili all'Area degli Istruttori;
- se nel progetto è richiesto il possesso di un titolo di studio universitario: funzioni riconducibili all'Area dei Funzionari.

c) Titoli curriculari

Per l'attribuzione dei titoli curriculari verranno prese in considerazione le attività formative e le attività professionali svolte a favore di pubbliche amministrazioni, ancorchè in regime di somministrazione, non ricadenti tra i titoli di servizio, purché ritenute dalla Commissione esaminatrice attinenti al posto da ricoprire.

L'attribuzione dei punteggi, per ciascuna attività ritenuta meritevole, dovrà avvenire

in relazione alla portata delle stesse e tenendo conto del raffronto tra i *curricula* dei candidati.

Per le attività professionali il punteggio massimo per ciascun mese non potrà in ogni caso superare il valore di 0,02. Per quanto compatibili si applicano i criteri previsti per i titoli di servizio.

Nessun punteggio è attribuito per le attività svolte presso privati datori di lavoro, né per le prestazioni autonome e para-subordinate.

d) Titoli vari

Nell'ambito di tale categoria verranno valutati, fino ad esaurimento del punteggio disponibile, solamente se ritenuti attinenti al posto da ricoprire e meritevoli di valutazione, i seguenti titoli:

- Le pubblicazioni: 0,25 punti per ciascuna;
- I seminari di aggiornamento della durata minima di 4 ore: 0,01 punti per ciascuno, con proporzionamento del punteggio per i seminari di durata superiore;
- Le idoneità nei concorsi pubblici: 0,1 punti per ciascuna;
- I master e le specializzazioni post-diploma o post-laurea non costituenti titolo di studio: 0,5 punti per ciascuno;

ART. 10 – PRESENTAZIONE DEI TITOLI

1. I titoli di cui al precedente art. 9, da sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice, i titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 4 del D.P.R. 487/1994, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.R. 82/2023, nonché i titoli di precedenza di cui al successivo art. 11, vanno dichiarati esclusivamente in sede di domanda. I suddetti titoli eventualmente indicati nella domanda, qualora non siano già detenuti dall'Ente o non siano acquisibili d'ufficio presso altre Amministrazioni, dovranno essere documentati digitalmente dai concorrenti che hanno superato la prova orale, secondo le modalità e i termini loro assegnati.
2. La mancanza di uno solo degli elementi richiesti determina la non valutazione del titolo risultante carente.
3. I titoli presentati nelle forme su indicate non sono suscettibili di integrazioni successive, fatta salva la possibilità di ripresentare la domanda qualora il termine non sia ancora scaduto.

4. I titoli presentati con modalità diverse da quelle indicate non verranno presi in considerazione.
5. I titoli ammissibili saranno ritenuti validi se conseguiti entro il giorno di presentazione degli stessi.

ART. 11 – RISERVA DI POSTI A FAVORE DEI VOLONTARI CHE HANNO CONCLUSO SENZA DEMERITO IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

1. Ai sensi l'art. 18, comma 4, del D.L. 40/2017, come sostituito dall'art. 1 comma 9-*bis* del D.L. 44/2023, essendosi determinato, con i posti in oggetto, un cumulo di frazioni di riserva pari all'unità, il posto in oggetto è riservato prioritariamente ai volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale;
2. Nel caso non vi sia alcun partecipante riservatario o alcun concorrente che, benché in possesso di tale *status*, non consegua il punteggio minimo previsto per ciascuna prova, il posto sarà assegnato a un concorrente non riservatario in ordine di graduatoria.
3. Per beneficiare della riserva gli interessati dovranno indicare, in sede di presentazione della domanda, il proprio *status* di riservatari.
4. I candidati riservatari che conseguano in ciascuna prova almeno il punteggio minimo previsto, precedono, in ordine di punteggio, i non riservatari a prescindere dalla votazione conseguita da questi ultimi.
5. A parità di merito tra riservatari si applicano i titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 4 del D.P.R. 487/1994, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.R. 82/2023.
6. Al momento dell'eventuale assunzione la dichiarazione del candidato verrà comprovata mediante acquisizione d'ufficio dell'attestato di servizio rilasciato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta salva l'eventuale produzione documentale da parte dell'interessato.

ART. 12 – COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. Le operazioni concorsuali verranno espletate da una qualificata commissione esaminatrice, nominata, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per l'accesso agli impieghi comunali, dal Responsabile del Servizio personale e composta da 3 componenti coadiuvati da un segretario verbalizzante inquadrato nell'area degli Istruttori e appartenente all'ufficio personale, fatti salvi i casi di incompatibilità o indisponibilità.

2. L'atto di nomina della commissione verrà pubblicato sul sito ufficiale dell'Ente nelle sezioni "Albo pretorio" e "Bandi di Concorso".
3. In materia di nomina e adempimenti delle Commissioni esaminatrici si applicano gli articoli 9, 10 e 11 del D.P.R. 487/1994, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. i) del D.P.R. 82/2023 e, se non incompatibili con questo, le disposizioni regolamentari in materia.

ART. 13 – FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria generale di merito dei candidati, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 11, è formata dalla commissione secondo l'ordine decrescente del punteggio totale, con l'indicazione, in corrispondenza di ciascun concorrente:
 - a) del punteggio totale allo stesso attribuito, costituito dalla somma dei punteggi ottenuti nelle prove scritte, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.
 - b) in caso di parità di punteggio, dei titoli di preferenza, di cui all'art. 5, comma 4 del D.P.R. 487/1994, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.R. 82/2023, eventualmente dichiarati dai candidati in sede di presentazione della domanda. La preferenza di cui all'art. 5, comma 4, lett. o) del suddetto D.P.R. 487 non viene applicata in quanto, al 31/12/2023, i Funzionari di genere maschile rappresentano il 62,5% del totale (5 su 8), mentre quelli di genere femminile rappresentano il 37,5% del totale (3 su 8), per cui il differenziale di rappresentatività è pari al 25%, ossia inferiore alla soglia del 30% di cui all'art. 6 del D.P.R. 487/1994.
2. La graduatoria generale di merito è approvata con determinazione del Responsabile del Servizio personale, è pubblicata all'Albo pretorio e sul sito ufficiale del Comune, nonché sul Portale inPA, ed è immediatamente efficace e ha validità biennale. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

ART. 14 - EVENTUALE RIAPERTURA DEI TERMINI, PROROGA E REVOCA

1. È facoltà del Comune prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande di ammissione. Di tale provvedimento viene data pubblicità con le stesse modalità utilizzate per la pubblicità del bando. È altresì facoltà del Comune procedere alla riapertura del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande allorché, alla data di scadenza, venga ritenuto insufficiente il numero delle domande presentate ovvero per altre motivate

esigenze. La pubblicazione dell'avviso di riapertura avviene con le stesse modalità di pubblicazione del bando.

2. È inoltre facoltà del Comune procedere, con provvedimento motivato, alla revoca del bando in qualsiasi momento del procedimento concorsuale. Il provvedimento deve essere comunicato, con adeguate forme, a tutti i candidati che vi hanno interesse.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA

1. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
2. La struttura di rete, l'hardware e il software utilizzati sono conformi alle regole di sicurezza imposte dall'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale – <http://www.agid.gov.it>) per le infrastrutture informatiche della pubblica Amministrazione.
4. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.
5. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Ente, incaricati del Trattamento; i dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari di seguito riportati:
 - Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione di concorso;
 - Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
 - Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
 - Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura concorsuale, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 - Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.

6. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di procedure concorsuali.

7. In ogni caso, operazioni di comunicazioni e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento UE/2016/679(GDPR).

8. I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

9. La durata del trattamento è determinata come segue:

a) Arco temporale non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;

b) Arco temporale non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

10. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

11. In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti e descritti negli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679 ovvero:

a) diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo riguardano, l'accesso agli stessi, le relative informazioni elencate nell'art. 15;

b) diritto di ottenere la rettifica dei dati senza ingiustificato ritardo, inclusa l'integrazione dei dati;

c) diritto di ottenere la cancellazione dei dati, alle condizioni di cui all'art. 17;

d) diritto di ottenere la limitazione del trattamento e la comunicazione di eventuale revoca della stessa, sussistendone i presupposti descritti all'art. 18 del GDPR;

e) diritto alla portabilità dei dati, alle condizioni di cui all'art. 20;

f) diritto di opporsi al trattamento dei dati personali alle condizioni di cui all'art. 21.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

12. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Loiri Porto San Paolo. Il trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta dei soggetti, a ciò appositamente designati, a mente dell'art. 2-*quatordecies* del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.Lgs 101/2018.

Contatti:

Dott. Gianluca Cocco, Responsabile Area Economico-Finanziaria – vice-Segretario comunale, responsabile del trattamento dei dati del presente procedimento concorsuale - Tel. 079/481120 - indirizzo e-mail:

g.cocco@comune.loiriportosanpaolo.ss.it

Dott.ssa Monica Mais, Istruttore Amministrativo-Contabile, Ufficio Personale, designato del trattamento dei dati del presente procedimento concorsuale – Tel. 0789/481118 – indirizzo e-mail: m.mais@comune.loiriportosanpaolo.ss.it

ART. 16 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO

1. La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all'accettazione incondizionata delle disposizioni del presente bando, nonché all'accettazione delle disposizioni e delle norme che regolano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del comune di Loiri Porto San Paolo.
2. L'assunzione verrà disposta secondo l'ordine di graduatoria ed è subordinata alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge.
3. I candidati utilmente collocatisi in graduatoria verranno convocati per l'assunzione in servizio e la contestuale stipula del contratto individuale, tenuto conto della posizione occupata nella stessa, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti, con l'osservanza del periodo di prova previsto dalla contrattazione collettiva per il comparto Funzioni locali. Per i cittadini di Stati terzi, è obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria.
4. Il concorrente che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine comunicato dall'Ente o non produca uno o più documenti o dichiarazioni eventualmente richieste o rinunci alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, decade dall'assunzione e dalla graduatoria. Qualora il concorrente assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.
5. I neo assunti in servizio sono sottoposti ad un periodo di prova della durata di sei mesi, ai sensi dell'art. 25, comma 1 del CCNL del 16/11/2022. Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di

preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al comma 4, del citato art. 25.

6. La risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova costituisce causa di decadenza dalla graduatoria.
7. Qualora dovesse essere accertato che il vincitore o l'idoneo chiamato a prestare servizio non abbia mai posseduto uno dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso o li abbia perduti, si procederà all'esclusione dello stesso dalla graduatoria.

ART. 17 – CONTROLLI SULLA VERIDICITA' DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

1. Il Servizio personale si riserva di effettuare, in qualunque momento, idonei controlli tesi ad accertare la veridicità delle autocertificazioni;
2. La rilevazione di dichiarazioni non veritiere comporterà l'esclusione del candidato dalla graduatoria e l'eventuale licenziamento nel caso la mendacità venga riscontrata in costanza di rapporto, nonché la segnalazione alle autorità competenti al fine di verificare l'eventuale rilevanza penale delle stesse.

ART. 18 – RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente bando trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii. e nei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali.
2. Il presente bando è pubblicato nel Portale unico del reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>), all'Albo pretorio del Comune e nel sito ufficiale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente – sottosezione Bandi di concorso.

ART. 19 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della L. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che assume le vesti di Responsabile del Procedimento il Dott. Gianluca Cocco, Responsabile del Servizio Personale del Comune.

E-mail.: g.cocco@comune.loiriportosanpaolo.ss.it

2. Il presente bando ha efficacia di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8, comma 3, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

ART. 20 – INFORMAZIONI

1. Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Personale del comune di Loiri Porto San Paolo al numero 0789/481118 o agli indirizzi e-mail: m.mais@comune.loiriportosanpaolo.ss.it - g.cocco@comune.loiriportosanpaolo.ss.it
2. Il presente bando è consultabile e prelevabile dal sito Internet del Comune: <http://www.comune.loiriportosanpaolo.ss.it>, nonché dal Portale unico del reclutamento all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it/>.

Loiri Porto San Paolo, 10 agosto 2024

Il Responsabile del Servizio Personale

Dott. Gianluca Cocco